

# REGIONE LAZIO



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO TERRITORIO

**Direzione Regionale:** ENERGIA E RIFIUTI

**Area:** RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. B3681 del 12/08/2009

Proposta n. 13881 del 30/07/2009

**Oggetto:**

Tuscolana Ambiente s.r.l. - Provvedimento di diniego istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica di II categoria di tipo B per rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi nel Comune di Palestrina - zona Castellaccio. Dichiarazione di improcedibilità domanda di autorizzazione integrata ambientale.

**OGGETTO:** Tuscolana Ambiente s.r.l. – Provvedimento di diniego istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica di II categoria di tipo B per rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi nel Comune di Palestrina – zona Castellaccio. Dichiarazione di improcedibilità domanda di autorizzazione integrata ambientale.

**GESTORE:** Tuscolana Ambiente s.r.l. - C.F. e P.I. 06785801009.

**SEDE LEGALE:** Via Guido Reni, 32 - Roma

**SEDE OPERATIVA:** zona Castellaccio – Palestrina RM

### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**

**su proposta** dell' Area Rifiuti della Direzione Regionale Energia e Rifiuti;

**VISTA** l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18-02-02, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6-09-02, n.1 e s.m.i.;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte comunitaria:**

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

• **di fonte nazionale:**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. lgs. 5/02/97, n.22  | D.M. 05-02-1998 e s.m.i.            |
| - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati | D.lgs. 11-05-1999, n. 152 e s.m.i.: |

provenienti da fonti agricole	
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	D.p.r. 6-06-2001, n. 380 e s.m.i.
- Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	D. lgs. 13-01-2003, n. 36 e s.m.i.
- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
- Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	D.Lgs n. 59 del 18-02-2005 e s.m.i.
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
- Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
- Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008

• **di fonte regionale:**

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 112 del 10-07-2002
- Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
- Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
- Decreto legislativo 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e	DGR n. 288 del 16-05-2006

riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	
- Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009

**VISTO** il parere di compatibilità ambientale, nota prot. n. AM/MC del 18.06.02, rilasciato dalla Regione Lazio sul progetto presentato dalla Tuscolana Ambiente srl per la realizzazione di una discarica di II categoria di tipo B per rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi nel Comune di Palestrina – zona Castellaccio;

**VISTO** il Decreto del Commissario delegato per l'Emergenza ambientale nel Lazio n. 111 del 1 luglio 2002, di autorizzazione della discarica sopra indicata ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. lgs. n. 22/1997 e 15 della L.r. n. 27/1998;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza ambientale nel Lazio. 15 del 25 marzo 2005 di approvazione del piano di adeguamento del progetto presentato dalla società ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/03, che tra l'altro fissava come termine per la realizzazione della discarica il 16 luglio 2009;

**CONSIDERATO** che in data 8 aprile 2008 è intervenuto il decreto legge n. 59, convertito nella legge n. 101 del 6.06.2008, che ha apportato modifiche all'art. 17 del D. lgs. n. 36/03, anticipando al 1 ottobre 2008 il termine di ultimazione dei lavori di adeguamento approvati ai sensi del comma 4 dell'articolo in parola e che tale diverso termine fissato come inderogabile dal legislatore doveva essere applicato a tutte le discariche, ivi comprese quelle per le quali dei meri provvedimenti amministrativi fissavano termini diversi;

**Premesso che**

- la società, con istanza del 25 luglio 2008, ha richiesto la proroga del termine del 1 ottobre 2008 su richiamato per l'ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica adducendo a motivo, quale factum principis, il contenzioso intercorso tra l'istante e il Comune di Palestrina, protrattosi da luglio 2005 a dicembre 2007;
- la società, in data 18.02.2005, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05;
- l'Amministrazione ha, con nota prot. n. 117066/1A/15 del 1 ottobre 2008, comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis, l. n. 241/90, i motivi ostativi, di seguito indicati, all'accoglimento della domanda di proroga e, conseguentemente, l'improcedibilità di quella di autorizzazione integrata ambientale:
  - a) non risulta all'Amministrazione che la Soc. Tuscolana Ambiente S.r.l. abbia ultimato i lavori per la realizzazione della discarica;
  - b) secondo quanto disposto nell'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale rilasciata in data 18.06.2002, trascorsi oramai più di 5 anni, non può più ritenersi efficace. Lo stesso dispone infatti che "i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.... Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata";
  - c) analogamente, l'intervento non è più realizzabile anche avendo riguardo alla normativa urbanistica. Secondo quanto disposto dal Testo Unico in materia Edilizia ( D.P.R. 380/2001) **art. 15 comma 2**: "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo – in materia di gestione rifiuti sostituito dal provvedimento rilasciato ai sensi della normativa di riferimento -; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari";
  - d) secondo quanto infine disposto nel Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella Legge 101 del 06.06.2008, art. 6: all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
    - «4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di

adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.

4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.»;

- la società ha trasmesso memoria partecipativa, nella quale, nel contestare le motivazioni di ostacolo al rilascio del provvedimento sopra riportate, ha sostenuto l'inapplicabilità del termine sopra riportato di conclusione dei lavori di adeguamento alle discariche non ancora esistenti, da riferirsi invece solo a quelle in esercizio, nonché, per quanto concerne invece i punti b) e c), l'esistenza del *cd factum principis*, da rinvenirsi nel contenzioso intercorso con il Comune di Palestrina, che avrebbe impedito l'esecuzione dei lavori entro i termini indicati, e, pertanto, giustificato l'adozione di un provvedimento di proroga;

**VISTO** il ricorso al Tar avverso l'asserito silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di proroga del più volte citato termine di conclusione dei lavori di adeguamento della discarica da realizzarsi in Palestrina, località Castellaccio, presentato dalla Tuscolana Ambiente s.r.l. in data 22 giugno 2009 e notificato alla Regione in data 30 giugno 2009, prot. di acquisizione n. 82830;

**ATTESO** che nel ricorso si fa riferimento a una presunta diffida a provvedere inoltrata all'Amministrazione nel mese di gennaio 2009, non risultante agli atti della stessa;

**RITENUTO**, comunque, di dover procedere alla redazione del provvedimento conclusivo del procedimento istruito sull'istanza della Tuscolana Ambiente s.r.l., finora non redatto per difficoltà legate all'ingente carico di lavoro dell'Area Rifiuti, dovuto anche al passaggio e al ripristino della gestione ordinaria, a seguito della cessazione dell'emergenza ambientale avvenuta il 30 giugno 2008;

**RITENUTO**, nel merito, di dover confermare la validità dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga più volte citata, anche considerate le osservazioni trasmesse dalla società a seguito della comunicazione di avviso di diniego, ritenendo le stesse incongrue e non idonee al superamento delle criticità rilevate e, in particolare:

- a) il *factum principis* deve ritenersi non sussistente, dal momento che il mancato compimento dei lavori costituisce il frutto di una scelta della società dettata da valutazioni di opportunità e non di una oggettiva impossibilità, che avrebbe potuto giustificare motivati provvedimenti di proroga rispetto ai termini

- legislativamente fissati in materia di compatibilità ambientale, urbanistica e, per analogia, di adeguamento delle discariche;
- b) l'istanza di proroga è stata comunque presentata solo con riferimento al termine indicato per l'adeguamento ai sensi del D. Lgs. n. 36/03, mentre la società non ha mai fornito comunicazioni in merito al rispetto dei termini indicati dalla normativa urbanistica e di quella in materia di compatibilità ambientale, che risultano pertanto abbondantemente scaduti;
  - c) l'asserito riferimento del termine del 1 ottobre 2008 alle sole discariche già in esercizio è frutto di una interpretazione, sia pure plausibile da un punto di vista logico, ma non supportata su base testuale. La questione non è comunque decisiva, considerato che trattasi di discarica che sulla base di altre normative, statali e di rango legislativo, avrebbe già dovuto essere realizzata, dal momento che non è stato adottato il provvedimento di proroga dei termini dalle stesse fissate, per il quale non sussistevano tra l'altro neppure i presupposti;

per quanto in premessa,

#### **Determina**

- 1) di non accogliere l'istanza di proroga del termine del 1 ottobre 2008 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 36/03 e s.m.i., presentato dalla Tuscolana Ambiente s.r.l., C.F. e P.I. 06785801009, sede legale in Via Guido Reni, 32 – Roma, per l'adeguamento della discarica da localizzare nel Comune di Palestrina, località Castellaccio;
- 2) di non poter avviare, conseguentemente, per evidente improcedibilità, l'iter amministrativo relativo all'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società con riferimento alla stessa discarica.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla società dal Direttore della Direzione Energia e Rifiuti e trasmesso all'Avvocatura regionale per il seguito di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento Territorio  
(Dott. Raniero De Filippis)